

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3151 del 21/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie n. 12 richiesta dall'impresa individuale ADAS SALD DI COZIN ALEXANDR per l'attività di SALDATURA DI ELEMENTI METALLICI sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali: (matrici ambientali: rumore ed emissioni in deroga)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3248 del 16/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 12016/2021/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie n. 12 richiesta dall'impresa individuale **ADAS SALD DI COZIN ALEXANDR** per l'attività di **SALDATURA DI ELEMENTI METALLICI** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali: (matrici ambientali: rumore ed emissioni in deroga)

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06;
- Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

- il giorno 04/03/2022 l'impresa individuale **ADAS SALD DI COZIN ALEXANDR** con sede legale nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie 12, attraverso il proprio legale rappresentante sig. **COZIN ALEXANDR**, ha presentato al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento localizzato nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie 12;
- l'istanza è stata assunta agli atti del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, a mezzo della piattaforma regionale Accesso Unitario, in data 04/03/2022 al prot. comunale n. 4375 del 07/03/2022 e acquisita al P.G. di Arpae n. 38963 del 09/03/2022, Pratica SUAP n. 99/2022;
- lo stabilimento intende conseguire l'AUA per l'inserimento di una nuova emissione in atmosfera derivante dalle attività di "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" conseguendo i seguenti titoli abilitativi settoriali: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e impatto acustico;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità

indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota PG. N. 4625 DEL 09/03/2022 acquisita al P.G. di Arpae n. 38963 del 09/03/2022 ha richiesto:
 - Ad ARPAE - Servizio Territoriale il parere di competenza in merito alla documentazione e alle dichiarazioni prodotte riferite alla matrice impatto acustico derivante dall'attività;
 - All'A.U.S.L. di Ferrara il parere di competenza per quanto riguarda la matrice ambientale emissioni in atmosfera;
- Arpae ha comunicato al SUEI con nota prot. PG/2022/45181 del 17/03/2022 l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con contestuale richiesta di formulare i pareri di competenza comunale (scarichi idrici e impatto acustico);
- il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota PG. N.5869 del 22/03/2022, acquisita al P.G. di Arpae n. 47809 del 22/03/2022, ha classificato l'attività di "saldatura di oggetti e superfici metalliche" svolta dall'impresa **ADAS SALD DI COZIN ALEXANDR** nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie n. 12 (fg. 79 mapp. 345 sub. 5) come industria insalubre di II classe, lettera C, punto 11 "Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci", del D.M. 05/09/1994, i cui all'art. 216 del T.U. LL.SS. – R.D. 27/07/1934 n. 1265;
- il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota PG. N. 5868 del 22/03/2022 acquisita al P.G. di Arpae n. 47818 del 22/03/2022 ha formulato una richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini del procedimento in quanto è stata ravvisata la necessità che venisse predisposta una valutazione impatto acustico secondo i criteri tecnici riportati nella D.G.R. 673/2004, redatta e firmata da tecnico competente in acustica;
- il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota PG. N. 10025 DEL 19/05/22 acquisita al P.G. di Arpae n. 83507 del 19/05/2022 ha comunicato che:
 - è stato espresso il parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
 - in merito allo scarico dei reflui domestici in pubblica fognatura, è stato dato atto che il CADF S.P.A., a riscontro del parere richiesto con nota del 09/03/2022 prot. Comunale n.4625, ha

applicato l'istituto del silenzio-assenso, così come stabilito dalla propria procedura;

- in merito all'impatto acustico derivante dall'attività, è stato fatto proprio il parere favorevole con prescrizioni pervenuto da ARPAE – ST in data 17/05/2022 al prot. Comunale n. 9932 del 18/05/2022;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è stato fatto proprio il parere dell' AUSL di Ferrara pervenuto in data 18/03/2022 al prot. Comunale n. 5548;
- è stato allegato l'atto di classificazione di industria insalubre del 22/02/2022 prot. 5869, emesso in ottemperanza del parere AUSL succitato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato, la presente Autorizzazione Unica Ambientale non comporta la necessità di conseguimento del titolo abilitativo settoriale relativo Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTO che:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta

della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.

- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05”.
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

VISTE, inoltre:

- la DGR ER 2236/2009 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "norme in materia ambientale"
- la DGR ER 1769/2010 - Integrazioni e modifiche alla DGR ER 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
- la DGR ER 335/2011 - Integrazioni e modifiche alla DGR ER 2236/2009 e s.m.i. e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 mwt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del d.lgs 152/2006.

VISTI, inoltre:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”;
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è Barbara Villani, quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Ferrara con sede in Ferrara, Via Bologna n.534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore dell'impresa individuale **ADAS SALD DI COZIN ALEXANDR** Codice Fiscale CZNLND73T17Z140K e Partita Iva n. 02107730380 per l'attività di **SALDATURA DI ELEMENTI METALLICI** localizzata nel Comune di Copparo, località Tamara, Via Coniugi Curie n. 12, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

1. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute nel seguente allegato:
 - "Allegato Aria"
 - "Allegato impatto acustico"
2. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
3. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
4. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUEI competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
7. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al el Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
8. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUEI;
9. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la

prevenzione della corruzione di ARPAE;

10. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
11. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

Firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.